




COMUNE DI ORIO AL SERIO
(Provincia di Bergamo)
POLIZIA LOCALE

Via Locatelli, 20 - 24050 Orio al Serio
tel. 035-4203201-02 fax 035-420360
e-mail polizia@comune.orioalserio.bg.it



Prot. 10060 III-2

Reg. Ord. e decr. n. 41

Orio al Serio, 13 ottobre 2011

ORDINANZA N° 41

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Orio al Serio (BG) Riduzione, dal giorno 15 ottobre 2011 al giorno 15 aprile 2012, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra i provvedimenti definiti dalla Giunta Regionale della Lombardia, la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" hanno indicato le misure necessarie, in attuazione della Legge Regionale 24/2006, per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- i provvedimenti regionali preindicati, validi anche nella precedente stagione invernale 2010/2011, dettano obblighi e divieti per il traffico veicolare e per altre potenziali sorgenti inquinanti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale ;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, relativi alla zona A1 della Provincia di Bergamo, si è rilevato che nel corso della stagione termica 2010-2011 si sono verificati diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti ;
- in considerazione dei possibili episodi di superamento dei valori limite di qualità dell'aria, in data 28 settembre 2010 l'Amministrazione Provinciale di Bergamo aveva convocato una riunione di coordinamento invitando tutti i Comuni appartenenti alla zona A1, nel corso della quale erano stati esaminati i dati disponibili ed erano emerse indicazioni in ordine all'opportunità di adottare provvedimenti omogenei in tutti i Comuni appartenenti all'area critica in questione;
- Il Coordinamento Comuni Area A1 della Provincia di Bergamo aveva inoltre deciso di dare vita ad un Tavolo ristretto nel quale delineare proposte di interventi da proporre al Coordinamento Sindaci da mettere in atto nella stagione invernale;
- il Tavolo ristretto di Coordinamento dei Sindaci dell'Area critica si era riunito in data 3 dicembre 2010 valutando, tra i possibili interventi, limitazioni al funzionamento degli impianti termici per contenerne le emissioni in atmosfera;
- il Coordinamento Comuni dell'Area A1 si è successivamente riunito in data 27/09/2011, valutando nuovamente l'opportunità di adottare provvedimenti omogenei in tutti i Comuni appartenenti all'area critica in questione e proponendo all'attenzione dei Sindaci un documento di azioni denominato "Patto per l'aria"
- anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria e, pertanto, tra le azioni

contenute nel suddetto piano è prevista la limitazione per un un'ora giornaliera del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento ;

- nel territorio comunale di Orio al Serio, appartenente alla Zona climatica E, come definita dal D.P.R. 26-8-1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.", e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

➤ Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dei diversi episodi di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria, relativi al Materiale Particolato (PM 10), accertati nella zona A1 della Provincia di Bergamo nel corso della stagione termica 2010-2011, di dover imporre la riduzione, dal giorno 15 ottobre 2011 fino al giorno 15 aprile 2012, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

Ritenuto, altresì, opportuno, per consentire adeguata informazione alla cittadinanza e ai soggetti interessati sul tenore delle nuove limitazioni, disporre l'entrata in vigore della riduzione di cui trattasi con decorrenza dal giorno 15 ottobre 2011,;

Dato atto che la materia è stata oggetto di valutazioni da parte della Giunta comunale che si è espressa, prendendo atto dell'informativa presentata, nella seduta del 30 settembre 2011 n. 116;

Dato altresì atto che, coerentemente a quanto emerso negli incontri di coordinamento presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, del provvedimento di riduzione, fino al giorno venerdì 15 aprile 2011, di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sarà data comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Area A1 della Provincia di Bergamo;

Viste la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della Delib. G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006);;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente." .

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare le competenze del Sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria o igiene pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal competente dirigente;

ORDINA

- 1) Di ridurre di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, come definita dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. , che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
 - E.3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - E.6 (1) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;

➤ E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
E' altresì esclusa dall'applicazione della presente ordinanza la casistica contemplata al comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. 412 del 26/08/1993.

2) Di disporre la decorrenza della limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui al precedente punto 1) con inizio dal 15 ottobre 2011 e termine il giorno 15 aprile 2012.

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo pretorio on-line, sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, etc.)

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

In caso di mancato rispetto della riduzione di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui ai precedenti punti 1) e 2) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.



Il Sindaco
PIEVANI Gianluigi
